

COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

N. 44 Reg.

del 22.05.2024

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 520/2024 DEL 24/04/2024 DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 100101/2007 R.G. COMUNE DI FRAZZANO' C/PRIOLA FRANCESCO +3.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 17,13 e seguenti in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		P R E S E N T I	A S S E N T I
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LIIRO' PELUSO Carmelo	VICE SINDACO	X	
3. CASTROVINCI Marzia	ASSESSORE	X	
4. CANGEMI Emanuele	ASSESSORE	X	

PRESIEDE il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risulta assente =====

PARTECIPA il Segretario Comunale D.ssa Laura Reitano

Dato atto che il Segretario Comunale è presente in sede. Il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori sono collegati mediante videoconferenza Whatsapp, L'identità personale dei presenti alla seduta e la relativa votazione per appello nominale è stata accertata da parte del Segretario comunale secondo le modalità indicate nella delibera di Giunta Comunale n. 21 del 31.03.2022;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dall'Area Amministrativa, che di seguito integralmente si riporta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 520/2024 DEL 24/04/2024 DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 100101/2007 R.G. COMUNE DI FRAZZANO' C/PRIOLA FRANCESCO +3.

IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. 1783 del 26/04/2024 l'Avv. Francesco Carcione ha trasmesso copia della sentenza n. 520/2024 del 23/04/2024 - e notificata al medesimo Avvocato in data 24/04/2024 - con la quale il Tribunale di Patti nella causa civile N. 100101/2007 R.G. Comune di Frazzanò c/Priola Francesco +3, ha così statuito:

- 1) *Dichiara che Francesco Giuseppe Priola, Salvatore Priola, Rosetta Priola, ed Alfredo Priola sono gli esclusivi proprietari dei fondi siti in c/da Catena del Comune di San Marco d'Alunzio, identificati in catasto al foglio n° 30 particelle 9 - 10 - 141 - 196 - 341 - 342;*
- 2) *Dichiara che il Comune di Frazzanò, occupa illegittimamente i suddetti fondi;*
- 3) *Condanna il Comune di Frazzanò, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione dei fondi che non sono stati oggetto di irreversibile trasformazione, in favore degli attori;*
- 4) *Condanna il Comune di Frazzanò, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificati in Euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;*
- 5) *Condanna il Comune di Frazzanò, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese processuali, in favore degli attori, che liquida in Euro 5.261,00, di cui Euro 184,00, per spese, ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge;*
- 5) *Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, definitivamente a carico del Comune di Frazzanò in persona del Sindaco pro tempore;*

RITENUTO opportuno difendere gli interessi del Comune e la legittimità degli atti adottati;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, di autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza n. 520/2024 del Tribunale di Patti del 23/04/2024, conferendo apposito incarico legale a tutela dell'interesse dell'Ente;

CONSIDERATO che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico ad un professionista legale esterno;

VISTI gli articoli n. 13, n. 56 e n. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023;

RICHIAMATA la vigente disciplina in materia di incarichi esterni affidati dagli enti locali:

- in particolare, art. 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che l'Avv. Antonino Araca, con studio in Militello Rosmarino (Me) Via Rosso di San Secondo, 8 -, contattato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio presso la Corte d'Appello di Messina ed ha trasmesso tramite pec acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2623 del 22/05/2024, il preventivo calcolato secondo le tariffe minime del D.M. n. 55/14 e s.m.i., dell'importo di € 3.435,64, comprese spese generali e CPA per l'intera fase del procedimento;

VALUTATA l'economicità dell'onorario proposto, calcolato ai minimi tariffari, si ritiene di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa a porre in essere gli atti necessari al fine di conferire formale incarico per il patrocinio legale e la difesa di questo Ente nell'ambito del giudizio in appello nei termini di cui all'apposito schema di disciplinare di incarico;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico, che si allega alla presente proposta;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000
- lo Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

RITENUTO necessario procedere con urgenza, stante l'approssimarsi del termine di scadenza per la proposizione dell'appello;

PROPONE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore del Comune di Frazzanò proporre appello avverso la sentenza n. 520/2024 del Tribunale di Patti del 23/04/2024 al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa a porre in essere gli atti necessari al fine di conferire formale incarico per il patrocinio legale e la difesa di questo Ente nell'ambito di detto procedimento adottando le strategie processuali più convenienti all'Ente;
3. **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare di incarico che regolerà i rapporti tra le parti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che i dati relativi all'incarico, saranno soggetti alla pubblicazione nell'apposita sezione di cui al D.lgs. n. 33/2013;
5. **DI DICHIARARE** con separata votazione e ad unanimità di voti la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

Frazzanò, 22/05/2024

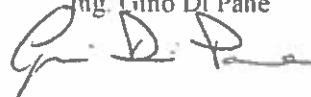
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Miletì Antonio



Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

Con il presente disciplinare da sottoscrivere

TRA

il Comune di Frazzanò (di seguito Comune), con sede in Via Umberto I C.F. 00420090839 in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa, giusta determina sindacale n. _____

del _____ domiciliato per la carica presso il Comune stesso

E

L'Avv. Antonino Araca Foro di Patti, (di seguito legale), con studio in Militello Rosmarino (Me) Via Rosso Di San Secondo, 8

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Frazzanò intende proporre appello avverso la sentenza n. 520/2024 del Tribunale di Patti del 23/04/2024 al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
- Con Deliberazione di G.C. è autorizzato il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre l'appello anzidetto e si è proceduto altresì all'individuazione dell'avvocato cui affidare l'incarico di rappresentare il Comune, innanzi alla Corte d'Appello di Messina.
- Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di patrocinio legale secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 520/2024 del Tribunale di Patti del 23/04/2024 pronunciata nella causa civile N. 100101/2007 R.G. Comune di Frazzanò c/Priola Francesco +3, ha così statuito:

1)Dichiara che Francesco Giuseppe Priola, Salvatore Priola, Rosetta Priola, ed Alfredo Priola sono gli esclusivi proprietari dei fondi siti in c/da Catena del Comune di San Marco d'Alunzio, identificati in catasto al foglio n° 30 particelle 9 - 10 - 141 - 196 - 341 - 342;

2)Dichiara che il Comune di Frazzanò, occupa illegittimamente i suddetti fondi;

3) Condanna il Comune di Frazzanò, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione dei fondi che non sono stati oggetto di irreversibile trasformazione, in favore degli attori;

4)Condanna il Comune di Frazzanò, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificati in Euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;

5)Condanna il Comune di Frazzanò, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese processuali, in favore degli attori, che liquida in Euro 5.261,00, di cui Euro 184,00, per spese, ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge;

5)Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, definitivamente a carico del Comune di Frazzanò in persona del Sindaco pro tempore;

2. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

3. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto di cui al presente disciplinare per un compenso di € 3.435,64, comprensivo di spese generali, IVA e CPA per il predetto grado di giudizio.

4. La presentazione della parcella deve avvenire a conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

A tal proposito, il Legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità all'indirizzo PEC: segreteria@pec.comunefrazzano.it l'intervenuto deposito di ogni singolo provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Per potere procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa idonea fattura in formato elettronico ai fini fiscali, con indicazione della determina di incarico e del CIG. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico al protocollo generale dell'Ente.

Il professionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 del D.L. 78/2010, ha dichiarato di non essere titolare di cariche elettive.

5. Per il sostegno alle spese dell'incarico de quo il Comune corrisponderà in acconto, dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € _____, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

6. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Dovrà, inoltre, notificare l'Ente di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa. Il Legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura ed in merito all'utilità per il Comune nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse del Comune nella causa, ovvero di transigerela lite. La facoltà di transigere resta riservata al Comune, mediante approvazione preventiva con apposita deliberazione dello schema di transazione, che sarà successivamente sottoscritto anche dal legale. Al Legale spetta il compito di prospettare le soluzioni più favorevoli e l'eventuale predisposizione dell'atto transattivo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un ulteriore compenso oltre quello previsto per l'incaricoprincipale.

7. Al fine di mantenere il controllo della spesa, e fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, il legale si obbliga, inoltre, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

8. Il legale incaricato dichiara, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cc.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

9. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Legale deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, è data facoltà al Legale di sceglierlo liberamente senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

10. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa

comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, calcolato nell'ambito del compenso stabilito, sulla base dei limiti minimi della tariffa professionale.

12. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata e pertanto considerato lo stato e/o la fase in cui si trova il procedimento da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune;

13. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14. Il professionista tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente e pubblicato sul sito istituzionale ed il cui contenuto dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto.

15. Il Legale al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. comunica che il conto corrente dedicato è quello riportato nella fattura.

16. Il Legale si impegna a trasmettere la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi e relativa a cariche, incarichi e attività professionali di titolari di incarichi di vertice, dirigenti, collaboratori o consulenti (art.15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.33/2013).

17. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18. Le parti sono obbligate al rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di trattamento dei dati personali.

19. Il presente disciplinare non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e sarà registrato soltanto in caso d'uso.

20. Il presente disciplinare dattiloscritto, redatto in carta libera viene letto dalle parti le quali riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono digitalmente per conferma ed approvazione.

PER IL COMUNE DI FRAZZANO'

IL LEGALE INCARICATO

COMUNE DI FRAZZANO'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Amministrativa esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 22/05/2024

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio MILETI



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X **comporta** (ovvero) ☐ **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere X **FAVOREVOLE** (ovvero) ☐ **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 22/05/2024

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Sante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Liirò Peluso Carmelo

Il Segretario Comunale

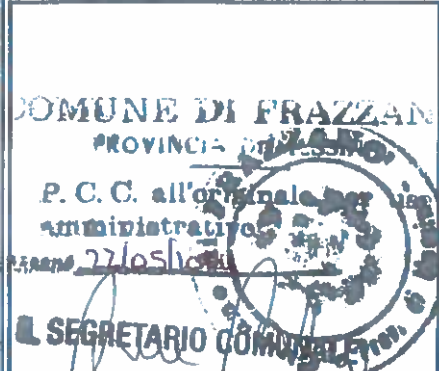
F.to Dott.ssa Laura Reitano

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li 22/05/2024

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Laura Reitano

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____ Al n. _____ Frazzanò li _____ L'Istruttore Amm.vo F.to Castrovinci Ernelinda
	Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Laura Reitano

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/05/2024

!! decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR . n.41/91)

☒ il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. .41/91)

Frazzanò li 22/05/2024

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Laura Reitano